

VADEMECUM TIROCINI

Il presente documento, redatto dalla Commissione integrata tirocini della Scuola di Psicologia dell'Università di Padova, riassume le principali informazioni di interesse dei/delle docenti relative ai tirocini pratico-valutativi previsti dalle lauree abilitanti (Legge n.163, 8 novembre 2021) e regolati dal D.I. 654 del 5/7/22.

1. Come è organizzato il tirocinio all'interno del percorso dello/a studente/ssa?

A partire dall'a.a. 2023-2024, per essere abilitati alla professione di psicologo/a, gli studenti e le studentesse dei corsi di laurea in psicologia dovranno acquisire **30 CFU** (pari a **750 ore**) con lo svolgimento di un **tirocinio pratico-valutativo (TPV)** durante tutto l'arco del percorso di studi (triennale e magistrale).

I CFU sono così ripartiti:

- **10 CFU** (pari a **250 ore**) sono svolti alla **triennale** in un periodo non inferiore a un mese e mezzo
- **20 CFU** (pari a **500 ore**) sono svolti alla **magistrale** in un periodo non inferiore a quattro mesi

Lo/a studente/ssa può svolgere il tirocinio per un massimo di 40 ore a settimana e di 8 ore giornaliere. L'acquisizione dei 30 CFU tramite TPV dà accesso alla **Prova Pratico Valutativa (PPV)** che sostituisce l'esame di stato e verrà svolta prima del conseguimento della laurea, ovvero prima della discussione della tesi.

2. Lo/a studente/ssa può svolgere il TPV internamente all'Università?

Parte del TPV può essere svolto internamente all'Università, mentre parte deve essere obbligatoriamente svolto in strutture esterne convenzionate. Più precisamente:

- i 10 CFU (250 ore) previsti alla triennale possono essere svolti, a scelta dello/a studente/ssa, sia internamente che in enti esterni convenzionati;
- i 20 CFU (500 ore) previsti alla magistrale possono essere svolti, a scelta dello/a studente/ssa, totalmente in enti esterni convenzionati, oppure **internamente all'Università per un massimo di 6 CFU (150 ore)** e in enti convenzionati esterni per i restanti 14 CFU (350 ore).

Ne consegue che i/le docenti, iscritti/e all'ordine professionale degli psicologi e delle psicologhe da almeno 3 anni (si veda punto successivo), dei Dipartimenti potranno seguire tirocinanti triennali per 250 ore, e tirocinanti magistrali per un massimo di 150 ore.

Lo/a studente/ssa può decidere liberamente se suddividere e come suddividere le ore di tirocinio (ad esempio, uno/a studente/ssa magistrale potrebbe decidere di svolgere 100 ore all'interno del Dipartimento, 250 ore nell'ente esterno "X", e le restanti 150 ore nell'ente esterno "Y").

3. Quali sono i requisiti del/della tutor per i tirocini interni?

I requisiti dei/delle tutor per i tirocini interni sono i medesimi dei/delle tutor per i tirocini svolti in strutture esterne. Possono seguire tirocinanti i/le docenti, i/le ricercatori/ricercatrici e gli/le assegnisti/e che sono **iscritti/e da almeno 3 anni all'Ordine** degli Psicologi e delle Psicologhe, sez. A.

Le tre annualità sono intese come numero di anni per i quali è stata pagata l'iscrizione all'Ordine (ad esempio, se mi sono iscritto/a all'ordine a dicembre 2022 ho già maturato un'annualità).

I medici e gli/le psichiatri/e, anche se sono specializzati/e in psicoterapia, **NON** possono svolgere il ruolo di tutor.

Nel caso in cui il/la tutor del tirocinio interno siano un ricercatore/ricercatrice o assegnista, deve essere intestatario/a di un contratto che preveda un periodo sufficiente a garantire la supervisione durante tutta la durata del tirocinio concordato.

4. Quanti tirocinanti può seguire un/a tutor?

Il **numero massimo** di tirocinanti che un/a tutor può seguire in contemporanea è **fissato a 5**, salvo brevissimi periodi (massimo 15 giorni) di sovrapposizione tra la fine del tirocinio di uno/a studente/ssa e l'inizio del tirocinio di un altro/a studente/ssa.

Il limite di 5 si riferisce agli studenti e alle studentesse che svolgono il TPV, ovvero gli studenti e le studentesse che frequentano le lauree triennali e magistrali. Pertanto, in questo computo non sono considerati studenti e studentesse di master, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento.

5. Quali attività dovranno svolgere i/le tirocinanti?

Il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo/a anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

6. Quali sono i compiti del/della tutor?

Al/alla tutor, per l'intera durata del tirocinio di cui è supervisore, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del/della tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal/dalla tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal/dalla tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

A conclusione del tirocinio, **il/la tutor compila un libretto** nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello/a studente/ssa. Il TPV prevede quindi un **giudizio d'idoneità**. Se il/la tutor ritiene che lo/la studente/ssa non sia idoneo/a al superamento del TPV lo/a studente/ssa ripeterà (interamente, o in parte) il tirocinio.

7. Cosa si intende per enti esterni?

Rientrano negli enti esterni tutte le strutture convenzionate che non sono centri universitari.

Servizi universitari, come lo SCUP, **NON sono** considerati enti esterni.

Gli IRCCS e i centri di ricerca non universitari **sono** considerati enti esterni.

L'azienda ospedaliera e policlinico universitario **sono** considerati enti esterni.

Le Spin-off **sono** considerate enti esterni.

8. Posso essere tutor tramite una struttura esterna?

I/le professionisti/e individuati/e come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori/collaboratrici o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo/a che prevedano un impegno orario di minimo 15 ore a settimana. Perciò un/a docente/ricercatore/assegnista potrebbe svolgere attività di tutoraggio in strutture esterne, purché egli/ella abbia una collaborazione consistente e sistematica con la struttura di almeno 15 ore a settimana.

9. *Gli/le studenti/esse possono svolgere il tirocinio all'estero?*

Il TPV può svolgersi anche all'estero, per un massimo di 6 mesi.

Poiché non può essere applicato il criterio di iscrizione all'Albo da almeno 3 anni, la Commissione tirocini valuterà caso per caso l'idoneità del/della tutor, nonché della struttura. Infatti, poiché gli/le studenti/esse magistrali devono svolgere almeno 14 CFU in strutture esterne, l'ente scelto dallo/a studente/ssa in questo caso non potrà essere una struttura universitaria.

10. *Da quando entra in vigore questa nuova organizzazione dei tirocini?*

La nuova organizzazione entra in vigore dal 1° ottobre 2023 e non riguarderà solo gli/le student/esse che iniziano con il nuovo ordinamento (1° anno triennale e 1° anno magistrale), ma ci sarà il passaggio automatico al nuovo ordinamento (esclusi i corsi di laurea magistrale in lingua inglese) anche per gli anni successivi al primo.

Gli/le studenti/esse iscritti/e all'anno successivo al primo, avranno comunque la facoltà di richiedere esplicitamente di non passare automaticamente alla laurea abilitante, ma di concludere con il percorso previsto dal loro ordinamento. Nell'a.a. 2023-24 fanno eccezione anche i corsi di laurea magistrale in inglese (Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology e Clinical, Social and Intercultural Psychology) per i quali non avviene il passaggio automatico degli/delle studenti/esse in corso alla laurea abilitante. In questi casi, lo/la studente/ssa svolgerà il tirocinio pre-laurea secondo il regolamento precedentemente vigente, ovvero anche totalmente internamente all'Università e con un/una tutor non iscritto/a all'albo; soltanto dopo il conseguimento della laurea svolgerà il TPV di 750 ore interamente in enti esterni convenzionati e sotto la supervisione di un/una tutor iscritto/a all'Albo degli Psicologi e delle Psicologhe da almeno 3 anni.

Gli studenti e le studentesse magistrali che passano automaticamente al nuovo ordinamento e che hanno già svolto il tirocinio o parte del tirocinio, dovranno fare una domanda di riconoscimento. La parte di tirocinio già svolta verrà riconosciuta come TPV se rispecchia i seguenti criteri: tutor iscritto/a all'albo da almeno 3 anni, e almeno 350 ore in una struttura esterna convenzionata.

Per gli studenti e le studentesse internazionali o provenienti da altre università che si iscrivono al 1° anno di magistrale e non hanno accumulato i 10 CFU di TPV alla triennale, le Commissioni Tirocini valuteranno il CV dello studente e della studentessa e quali attività possono eventualmente essere riconosciute come TPV; se non sufficienti lo/a studente/ssa le integrerà con delle altre attività.